

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA GIUNTA

composta dei deputati

Fabrizi Nicola, Michellini, Salvagnoli, Scodato, Sangiorgi
Bertolami, Mazzei

sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze

nella tornata del 29 maggio 1869

Modificazione relativa al trasporto e deposito di tabacchi di Sicilia
Modificazione alle disposizioni riguardanti la coltivazione
del tabacco in Sicilia

Tornata del 31 maggio 1869

SIGNORI! — Col l'articolo 18 del decreto 28 giugno 1866, avente forza legislativa perchè fatto in virtù di autorità delegata al potere esecutivo per legge dello stesso giorno, fu vietata nelle provincie siciliane la coltivazione del tabacco, e col successivo articolo 19 sono applicate al trasporto ed al deposito di tal merce nella zona doganale siciliana le prescrizioni della legge doganale sul caffè e sugli zuccheri.

Ma in seguito a discussione sulle condizioni morali ed economiche della provincia di Palermo ed all'ordine del giorno approvato dalla Camera il 29 luglio 1867, il ministro delle finanze presentava il 28 gennaio dell'anno seguente un progetto di legge, in virtù del quale è di nuovo ristabilita la libertà della coltivazione del tabacco in Sicilia.

Col l'articolo 16 di questa legge, promulgata il 7 luglio 1868, fu abrogato il suddetto articolo 18 del decreto legislativo del 1866, il quale vietava la coltivazione del tabacco. Per verità quest'abrogazione non

era necessaria, inquantochè l'articolo 1 della stessa legge del 1866, espressamente la permettesse.

Non si è per lo contrario parlato del successivo articolo 19, di cui era necessaria l'abrogazione. Secondo le disposizioni che questo articolo applica al tabacco, le quali sono quelle contenute negli articoli 56, 57 e 58 del regolamento doganale 11 settembre 1862, approvato con legge 11 dicembre dello stesso anno, la merce deve sempre essere scortata da una boiletta di pagamento e da altra di circolazione da presentarsi agli agenti della finanza ad ogni loro richiesta. La validità dei quali documenti essendo limitata ad un anno senza che la legge consenta proroga alcuna, i tabacchi esteri un anno dopo l'introduzione, gli indigeni un anno dopo il raccolto non possono più rimanere nella zona di vigilanza sotto pena eguale a quella del contrabbando, che può raggiungere sino al quintuplo del dazio di entrata. Inoltre pel deposito è necessario un permesso del direttore delle gabelle, il quale non vale

che per un anno, benchè possa essere rinnovato. Tutte queste angherie, sarebbero riuscite tanto più gravi alla coltivazione ed al commercio dei tabacchi in quanto che si è appunto nei circondari litoranei e perciò compresi nella zona doganale, che questa industria si svolge principalmente, se il potere esecutivo non avesse permesso la rinnovazione dei documenti di circolazione, con una validità di sei mesi, i quali scadono con tutto maggior celerità. È necessario regolarizzare questo anormale stato di cose.

Noteremo che nel progetto ministeriale della legge di permissione della coltivazione del tabacco si proponeva l'abrogazione degli articoli 19 e 20 del decreto legislativo del 1868. Veramente quest'ultimo non deve essere abrogato, siccome quello che determina le pene delle infrazioni all'articolo 17, riguardante l'introduzione dei tabacchi, le prescrizioni del quale rimarrebbero senza sanzione, e così quasi prive d'effetto. Ma non si comprende perchè il ministro non abbia insistito presso la Camera per l'abrogazione dell'articolo 19, come è pure perchè la Giunta abbia all'abrogazione di tale articolo sostituita quella dell'articolo 18. Di questi motivi non si trova traccia nè nelle relazioni nè nella discussione.

Nei disegni finanziari in cui versa l'Italia la Giunta ha voluto esaminare, se dalla cessazione delle formalità che si propone di abrogare non viene danno all'erario; ed ha dovuto convincersi che esse non sono necessarie ai fini per cui furono decretate, cioè di porgere modo agli agenti doganali di assicurarsi se le partite di ta-

bacco che trovansi nella zona furono introdotte regolarmente, e di rendere impossibili i clandestini depositi lungo il litorale dell'isola, dai quali possa effettuarsi il contrabbando di filtrazione per la vicina terraferma. Ora il litorale dell'isola è abbastanza vigilato, e lo zelo degli agenti delle finanze, oltre alla voce del dovere, è stimolato dal premio pel forte dazio che lucrar possono scoprendo il contrabbando. S'arroghe che, anche cessate le discipline che si vogliono abrogare, il movimento del tabacco è sorvegliato dalla legge che ridonò alla Sicilia la libertà di coltivazione. In fine la crescente produzione ed il crescente uso del tabacco indigeno fanno progressivamente diminuire l'importazione di quello estero, e più facile è quindi la sorveglianza, mentre più rare si presentano le occasioni di contrabbando.

Riguardo poi ai pericoli di contrabbando nelle provincie continentali vicine alla Sicilia, meno ancora ha da temere la finanza, imperciocchè per due volte dovrebbe essere elusa dal contrabbandiere la vigilanza degli agenti doganali, cioè all'uscire dall'isola ed al por piede in terraferma.

~~Laonde, siccome mentre l'abolizione delle formalità di cui si tratta non reca danno agli interessi erariali, e per lo contrario grande vantaggio all'industria dei tabacchi in Sicilia, così la Commissione vi propone di approvare il progetto di legge.~~

G. B. MICHELINI, *relatore.*

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~PROGETTO DELLA GIUNTA~~

Articolo unico.

Identico al qui contra.

È abrogato l'articolo 19 del decreto legislativo 28
giugno 1866, numero 3018, relativo al trasporto ed al
deposito dei tabacchi nella zona doganale siciliana.

*Approvato nella seduta del 4 giugno 1869
votato*

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad operare una leva sui nati nell'anno 1843 in tutte le provincie dello Stato.

Art. 2.

Il contingente di prima categoria è fissato a quarantamila uomini.

Art. 3.

Gli inscritti designabili, che sopravvanzeranno dopo che sarà stato completato il contingente di prima categoria, formeranno la seconda categoria, giusta il disposto dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1857, n.° 2261.

Art. 4.

La esecuzione di quanto prescrive l'articolo 10 della legge 20 marzo 1854, il contingente di prima categoria assegnato alle singole provincie della Venezia e di Mantova sarà suddiviso fra i distretti che la compongono.

Il distretto vi rappresenterà il mandamento per tutti gli altri effetti contemplati nella legge del reclutamento.

Art. 5.

Per gli effetti dell'articolo 94 della citata legge 20 marzo 1854 si avranno per questa leva nelle provincie della Venezia ed in quella di Mantova, quale era prima della legge 9 febbraio 1868, come non esistenti temporaneamente in famiglia gli assenti della cui esistenza in vita non siasi avuta notizia da cinque anni compiuti.

Art. 6.

L'assenza, di cui nel precedente articolo 5, dovrà essere comprovata con certificato della Giunta municipale del comune dell'ultimo domicilio o residenza dell'assente, nel quale certificato venga riferita e confermata la dichiarazione di quattro persone probe e degne di fede.

11/11/69

SESSIONE 1867-68
PRIMA DELLA I LEGISLATURA

N° 306-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**Brignone, Covone, Morelli Carlo, Fabris, Masolina,
Bianchi Celestino, Flastra**

sul progetto di legge presentato dal ministro della guerra

nella tornata del 20 maggio 1869

Leva annuale sui nati nell'anno 1848

Tornata del 7 giugno 1869

SIGNORI! — L'onorevole ministro della guerra io manda al Parlamento la facoltà di chiamare sotto le armi il contingente de' nati nel 1848.

Invece però di chiederlo nel numero di 44 mila che tanti ne stabilirebbe il disegno di legge presentato alla Camera sull'ordinamento dell'esercito, si limita a domandarne soltanto 40 mila.

E le ragioni di questa differenza addotte dal ministro, furono riconosciute dalla vostra Giunta giuste ed opportune. In quanto che, mentre il numero domandato dal ministro non altera l'ordinamento dell'esercito, e non ne indebolisce il vigore, anche per questo mezzo si concorre a quelle economie alle quali il Parlamento deve per ogni parte provvedere: e tenendo in mira l'interesse dell'umanità e della giustizia nell'applicazione delle discipline regolamentari conserva all'esercito, con la validità fisica dei suoi componenti, l'amore delle popolazioni, e il rispetto universale.

Diffatti, mentre col reale decreto 6 ottobre 1868 si modificarono alcune disposizioni dei regolamenti di-

sciplinari della leva, introducendovi la forma necessaria per dare a cui spetta la responsabilità del giudizio personale della perizia fisica intorno ai titoli d'esenzione, si vennero a garantire per questo scopo tanto la regolarità dell'amministrazione militare quanto i diritti dei reclamanti l'esenzione medesima.

Ampliata poi, secondo i consigli dell'esperienza, la serie dei titoli di fisica esenzione da questo servizio, se viene ora introdotto all'esercito un numero minore di iscritti si assicura al medesimo un servizio migliore con un minore contingente. E così, mentre non si aggrava l'erario delle spese occorrenti per sopperire alle più frequenti contingenze, che altrimenti si verificano sfavorevoli alla salute dei militi, si rimuove colle medesime una sorgente di perdite individuali le quali, sebbene non provenienti direttamente dalla vita militare, non cessano però di offendere l'istituzione e di promuovere delle difficoltà nella opinione pubblica verso la medesima.

Riconoscendo pertanto la vostra Giunta l'utilità e la

grande importanza delle modificazioni che il decreto 6 ottobre 1868 ha portato nelle discipline regolamentari della leva, non solamente ritiene opportuno di raccomandare al Ministero della guerra l'attuazione completa delle medesime, ma di continuare nell'osservazione diligente dell'efficacia loro, in proposito dello scopo per il quale sono state riformate per accrescerle dove occorra.

La vostra Giunta pertanto, mentre vi propone l'approvazione del progetto ministeriale, vi esprime altresì

il suo convincimento che, tanto per effetto dell'ordine del giorno, in occasione della leva dei nati nel 1847 votato dalla Camera nell'anno scorso, ed in quest'anno, convertito in legge abolitiva di un privilegio impopolare, come per le discipline modificate dal decreto 6 ottobre 1868, intorno ai titoli di esenzione da questo servizio, il reclutamento dell'esercito sia ora sempre meglio costituito sul fondamento della verità e della giustizia.

MORELLI CARLO, *relatore.*

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~PROGETTO DELLA GIUNTA~~

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad operare una leva sui nati nell'anno 1845 in tutte le provincie dello Stato.

Art. 2.

Il contingente di prima categoria è fissato a quarantamila uomini.

Art. 3.

Gli iscritti designabili, che sopravvanzeranno dopo che sarà stato completato il contingente di prima categoria, formeranno la seconda categoria, giusta il disposto dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1857, n° 2261.

Art. 4.

In esecuzione di quanto prescrive l'articolo 10 della legge 20 marzo 1854, il contingente di prima categoria assegnato alle singole provincie della Venezia e di Mantova sarà suddiviso fra i distretti che le compongono.

Il distretto vi rappresenterà il mandamento per tutti gli altri effetti contemplati nella legge del reclutamento.

Art. 5.

Per gli effetti dell'articolo 94 della citata legge 20 marzo 1854 si avranno per questa leva nelle provincie della Venezia ed in quella di Mantova, quale era prima della legge 9 febbraio 1868, come non esistenti temporaneamente in famiglia gli assenti della cui esistenza in vita non sia avuta notizia da cinque anni compiuti.

Art. 6.

L'assenza, di cui nel precedente articolo 5, dovrà essere comprovata con certificato della Giunta municipale del comune dell'ultimo domicilio o residenza dell'assente, nel quale certificato venga riferita e confermata la dichiarazione di quattro persone probe e degne di fede.

~~Identico al qui sopra.~~

Approvato nella giunta del 9 giugno 1869.

1869

1847/1848

Repubblica di Genova, Genova, 11
solenne, 11. 1848

Alto Regio. Ministero
di Marina. Napoli

La giunta di Genova al Decreto 6 Apr 1848
e rinvia al M. di Marina
in questa città per il M. di Marina
per il M. di Marina
per il M. di Marina
per il M. di Marina

Il M. di Marina domanda per la Marina
2400 uomini che si possono
non sono bastanti al M. di Marina
ordinamento la giunta risponde che non sono
bastanti. Per questo si mandano in con-
giunta al M. di Marina
la giunta propone che si domanda per la Marina
M. di Marina

in numero di 5000 uomini

Ad 26 Maggio 1868

ore 12. merid.

Non pare proprio che il Dep. Carlo Prati
quando il Dep. M. M. per legge
dichi stante la mancanza di numero
degl. d. l. componenti le giunte
stabilisce un'adunanza lo stesso
24. cor. a ore 2. pomeri

D. 174

Dignori Deputati

Con questa reale sentenza di legge
il Governo del Re ha decretato in
autorizzazione di poter e servir in
tutte le Provincie del Regno tre leve
militari per un anno solo nel 1746.

Il primo in questa leva era
l'ordinamento di tre Compagnie di set-
tantotto mila uomini, equamente quelle
stabilite nelle tre provincie, sottoposte la
prima, come scrive in un decreto
divulgato nel dicembre di quest'anno per
sentire alla Camera della Provincia
del l'Esarcato, e intendentemente di re-
spicere di conservare il detto servizio
di non alterare la stessa inscrizione
sul libretto della guerra e di por-
tare nel tempo che se la parte oppo-
ta del l'Esarcato a quella di sopra
quella di sopra, e di sopra nel nuovo
ordinamento.

Erano questi imposti sotto il re-
gno de' re Luigi 14 e 15, li quali
furono levate tre prima con un con-
tente di tre Compagnie di 40 mila
uomini e tre seconda di 20 mila con
presso tre leve di 2000 uomini fatte
nel Veneto in seguito della guerra del
13 e queste 1745, 1746, e che sono
quelle che per ora furono esentate.

...che si era sotto le bandiere si riconosce
giustamente come un chiamato inquesto
non di un contingente maggiore di
10 mila uomini contribuire sotto la
anni nel 1870 e nel 1871 una forza
non eccedente di 10 mila uomini
che le attuali condizioni finanziarie
delle Stati consentano sia in tempo
in bilancia e resterebbe inoltre un
maggiore equilibrio alle spese generali
della difesa e servizio.

A queste considerazioni mi sia
suo di non avere importanza dove
il rifiuto congiungessero, che invece
il nuovo sistema della organizzazione
giudicare similmente dal militare servizio
approvato con il regio Decreto del 6
Maggio 1871, esistente in questi
Consigli di Stato, ma non rimossa
scelta degli uomini sottoposti a ser-
vizio della guardia nazionale, si è in gran
parte eliminata la causa della
ingente perdita cui le classi sotto le
armi vanno annualmente sottoposte.

Quanto concordandosi un maggior
numero di riforme prima della esecu-
to degli incarichi di dubbio il numero
e aumentandosi per conto un maggior
et invece sotto le bandiere soltanto
quelli che sono riconosciuti per gli
servizi e titoli a prestare e cominciare
il militare servizio, per far ragione
presumere che un contingente di
10 mila uomini di 10 mila uomini
della forza resterebbe sull'esercito per-

mentre ancora si opponevano
 sopra di esse, e per un tal modo
 si venne a far intervenire
 nel succedente l'anno 1784
 affari con contingenti più
 ressi.

Espresso

Il signor conte crede intanto
 che non si può non intendere che mentre
 l'abolizione di queste richieste in questo
 anno si fosse ristabilita l'anno
 abito nelle parti generali della
 esercito quanto più proposte nel
 progetto di legge per la base
 generale della Costituzione della
 esercito stesso, si ottiene allora di
 mantenere indubbiamente nel 1784
 e negli anni successivi la forza
 del 1783, e per conseguenza sulla
 indole dell'ordinamento di detto.

La Valle Prunice della Valle
 Aosta ed in quella di Aosta
 non essendo ancora stati trovati
 gli articoli 14, 15 e 16 della Costituzione
 l'intera circoscrizione essendone
 fatta stata mutata così la
 Comune trovata nel detto luogo
 articoli 14, 15 e 16 della Costituzione
 per la legge di istituzione mi-
 chelone contenute nella legge della
 loro riunione nel 1784, l'istituzione
 della Comune stessa nella sentenza
 del 17 Agosto 1784, ed altre quali
 la presente è nel resto intesa sulla
 sua semplice parte.

Il signor conte crede intanto
 tanto che, avendo il vostro espresso

il nostro Schiavo che legge la legge
Prima di sottoporla alla nostra
approvazione.

Progetto di Legge per la leva annuale che cade sui nati nell'anno 1848

Art. 1.^o

Il Governo del Re è autorizzato
ad emanare una leva sui nati nell'
anno 1848 in tutte le provincie dello
Stato.

Art. 2.^o

Il contingente di leva per ogni
provincia è fissato a proporzione della popolazione.

Art. 3.^o

Gli inscritti designabili che
superano l'età di anni sedici
sino a quella di anni ventisette
del Re. Contorno, formeranno per
2.^o Contorno, giusta il disposto
dell'art. 2. della legge 13 Luglio
1857. N. 2261.

Art. 4.^o

Le esenzioni di quanto pre-
vede l'art. 10 della legge 20 Aprile
1834, il contingente di leva per ogni
provincia ripartito alle singole Provincie
della Divisione delle Provincie, sarà
suddiviso fra i distretti che lo com-
pongono.

Il distretto ne rappresenterà
il contingente per tutti gli
altri oggetti contemplati nella legge.

del Regolamento.

Art. 5.

Quelli effetti della art. 4. della
citata legge del 21. Marzo 1858 saranno
in vigore finché non vada pubblicata
la legge di cui si parla in quest'articolo. Non
sono quindi ora per ora debite le spese
del 9. Febbraio 1858, come non esistenti
semplicemente in famiglia, gli
essenti di cui si parla in questa
non sono ancora stati, e non saranno
anni compiuti.

Art. 6.

L'assenza di cui nel precedente
articolo 5. dovrà essere comprovata
con certificato della Giunta Municipale
o quella del Comune, o dell'ultimo comu-
nità o residenza di cui si parla, nel qua-
le certificato vanno riferite e confer-
mate con dichiarazione di qualche
persona probante di cui si parla.

Allegato

1. 306

Scritto a Parigi, presentato al Senato
alla Camera (Bretto e Bickel)

devo unirmi, da un lato, nell'anno 1879

Senato al 20. Maggio 1879.

76
13

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 della Legge organica sul Accellutamento del 20
Maggio 1854.

Sulla proposta del Nostro Ministro della Guerra
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo Unico

Il Nostro Ministro della Guerra è autorizzato a presentare al
Parlamento un progetto di Legge per una leva militare sui giovani nati
nell'anno 1848 ed a sostenerne la discussione.

Dat. a Torino addì 19 Maggio 1869.

Vittorio Emanuele III

Luigi Cadorna